

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2011, n. 21-1472

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di ROATTO (AT). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e relativa Variante "in itinere". Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Roatto - dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 104-26913 in data 23.2.1989 e successivamente variato – nel rispetto dei disposti fissati dagli artt. 15 e 17 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, adottava nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 22 in data 15.9.2006, successivamente integrata e rettificata con deliberazione consiliare n. 29 in data 23.12.2006, la variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

constatato che:

- la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica con relazione in data 23.5.2007 – rinviava, ai sensi del 13° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero ai sensi del 15° comma in caso di rielaborazione parziale, all'Amministrazione Comunale interessata la Variante allo Strumento urbanistico, affinché fossero apportate ai contenuti progettuali le modifiche e le integrazioni formulate;
- l'Assessore Regionale alle Politiche Territoriali con nota n. 17503/19.9 PPU in data 30.5.2007, nel condividere la succitata relazione della Direzione Regionale, trasmetteva la relazione stessa all'Amministrazione Comunale interessata specificando altresì i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

considerato che il Comune di Roatto con deliberazione consiliare n. 1 in data 5.2.2009, provvedeva inoltre ad adottare il progetto definitivo della variante "in itinere" alla variante in argomento allo Strumento Urbanistico vigente;

rilevato che il Comune di Roatto, con deliberazione consiliare n. 2 in data 5.2.2009 successivamente integrata e rettificata con deliberazione consiliare n. 13 in data 18.7.2009, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale predisponendo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata;

preso atto delle definitive valutazioni espresse dal Referente d'Area, territorialmente competente, della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia con relazione in data 31.12.2010 - si ritengono meritevoli di approvazione la variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e la relativa variante "in itinere" del Comune di Roatto, adottate e successivamente integrate, rettificate e modificate con deliberazioni consiliari n. 22 in data 15.9.2006, n. 29 in data 23.12.2006, n. 1 in data 5.2.2009, n. 2 in data 5.2.2009 e n. 13 in data 18.7.2009, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 31.12.2010, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, finalizzate al perfezionamento a norma di Legge, della proposta variante e per la tutela del territorio;

preso atto delle Certificazioni del Comune di Roatto, in data 5.10.2006 ed in data 4.8.2009, a firma del Segretario Comunale e del Responsabile del Procedimento, attestante l'iter di formazione della variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale e della relativa variante "in itinere";

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

preso atto dei pareri prot. n. 48725/SC 14 in data 6.4.2007 e prot. n. 118912 in data 28.10.2010 dell'A.R.P.A. Piemonte – Valutazione del Rischio Geologico;

vista la documentazione relativa alla variante allo Strumento Urbanistico vigente ed alla variante “in itinere” del Comune di Roatto, che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 3 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e la relativa Variante “in itinere” del Comune di Roatto (AT), adottate e successivamente integrate, rettificata e modificata con deliberazioni consiliari n. 22 in data 15.9.2006, n. 29 in data 23.12.2006, n. 1 in data 5.2.2009, n. 2 in data 5.2.2009 e n. 13 in data 18.7.2009, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali della Variante al Piano, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell'allegato documento “A” in data 31.12.2010, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART. 2

Con l'approvazione della presente Variante – introdotte le modifiche “ex officio” di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Roatto (AT) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 3

La documentazione relativa alla Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e alla Variante “in itinere” del Comune di Roatto, debitamente vistata, si compone di:

-Deliberazioni consiliari n. 22 in data 15.9.2006, n. 29 in data 23.12.2006 e n. 1 in data 5.2.2009, esecutive ai sensi di legge e con allegato:

- Elab. Norme;
- Elab. Relazione geologico-tecnica;
- Elab. Schede di rilevamento frane e dei processi lungo la rete idrografica;
- Elab. Schede monografiche delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico;
- Tav.1 Carta geologico-strutturale e litotecnica scala 1:10000;
- Tav.2 Carta geomorfologica e dei dissesti, scala 1:10.000;
- Tav.2.1 Carta di confronto dei dissesti con il PAI scala 1:10000;
- Tav.3 Carta geoidrologica e delle opere idrauliche scala 1:10.000;

- Tav.4 Carta dell'acclività scala 1:10000;
- Tav.5 Carta di sintesi scala 1:10.000;
- Elab. Relazione tecnica di accompagnamento;
- Elab. Adeguamento delle norme tecniche di attuazione;
- Tav.3.3.c Sviluppo del PRGC comprendente l'intero territorio, tavola di sintesi scala 1:5000;
- Tav.3.5.c Dettaglio delle aree urbanizzate scala 1:2000;
- Tav.3.5.d Dettaglio delle aree urbanizzate, nuclei frazionali scala 1:2000;
- Tav.3.6 Sviluppo aree per insediamenti produttivi scala 1:2000;

Elaborati della variante "in itinere":

- Elab. Norme di attuazione;
- Elab. Relazione tecnica di accompagnamento;
- Elab. Tabelle;
- Elab. Allegati alla scheda C;
- Elab. Scheda dei dati quantitativi urbani;
- Elab. Relazione di compatibilità ambientale;
- Elab. Relazione geologico-tecnica;
- Elab. Norme geologiche;
- Elab. Schede di rilevamento frane e dei processi lungo la rete idrografica;
- Elab. Schede monografiche delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico;
- Elab. Schede aree;
- Tav.1 Carta geologico-strutturale e litotecnica scala 1:10000;
- Tav.2 Carta geomorfologica e dei dissesti, scala 1:10.000;
- Tav.2.1 Carta di confronto dei dissesti con il PAI scala 1:10000;
- Tav.3 Carta geoidrologica e delle opere idrauliche scala 1:10.000;
- Tav.4 Carta dell'acclività scala 1:10000;
- Tav.5 Carta di sintesi scala 1:10.000;
- Elab. Attestazione sulla reiterazione dei vincoli;
- Tav.3.3.c Sviluppo del PRGC comprendente l'intero territorio, scala 1:5000;
- Tav.3.5.c Dettaglio delle aree urbanizzate scala 1:2000;
- Elab. Valutazione di compatibilità acustica;

Deliberazioni consiliari n. 2 in data 5.2.2009 e n. 13 in data 18.7.2009, esecutive ai sensi di legge e con allegato:

- Elab. Norme di attuazione;
- Elab. Relazione tecnica di controdeduzione alle osservazioni della Regione Piemonte;
- Tav.3.3.c Sviluppo del PRGC comprendente l'intero territorio, scala 1:5000;
- Tav.3.5.c Dettaglio delle aree urbanizzate scala 1:2000;
- Elab. Norme geologiche;
- Elab. Relazione geologico-tecnica;
- Elab. Schede aree;
- Elab. Schede di rilevamento frane e dei processi lungo la rete idrografica;
- Elab. Schede monografiche delle opere idrauliche interferenti con il reticolo idrografico;
- Tav.1 Carta geologico-strutturale e litotecnica scala 1:10000;
- Tav.2 Carta geomorfologica e dei dissesti, scala 1:10.000;
- Tav.2.1 Carta di confronto dei dissesti con il PAI scala 1:10000;
- Tav.3 Carta geoidrologica e delle opere idrauliche scala 1:10.000;
- Tav.4 Carta dell'acclività scala 1:10000;
- Tav.5 Carta di sintesi scala 1:10.000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

31.12.2010



REGIONE
PIEMONTE

ALLEGATO "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1472.....in data 11.2.2011.....relativa all'approvazione **CONTRODEDUZIONI ALLA VARIANTE STRUTTURALE AL PRGC (ADEG. AL PAI) E SUA VARIANTE IN ITINERE DEL COMUNE DI ROATTO (AT)**

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della LR 05.12.1977 n° 56 e s.m.i..

Tavola 3.3 c in scala 1:5000 e Tavola 3.5 c in scala 1:2000

-Sulle cartografie sono apportate le modifiche di cui all' allegato 1 e all' allegato 2

-Alle legenda sono inserite le seguenti disposizioni urbanistiche:

"L'attuazione degli interventi edilizi nell'area produttiva di nuovo intervento (nuovo impianto) n.12 è sottoposta al preventivo adeguamento della viabilità di transito e di accesso alla medesima in conformità ai disposti del DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19.04.2006 -Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle infrastrutture stradali, al reperimento degli spazi pubblici di cui all'articolo 21 della LR 56/77 smi e alla realizzazione della fascia perimetrale di essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone avente profondità non inferiore a mt.5,00."

"Indipendentemente da quanto rappresentato sul presente elaborato urbanistico, la fascia di rispetto cimiteriale effettivamente vigente è quella assentita dall'autorità sanitaria competente; al suo interno vigono le disposizioni stabilite al comma 5 dell'art.27 della LR 56/77 smi."

"Lungo entrambe le sponde di tutte le acque pubbliche comprese nel territorio di Roatto, per una profondità di mt.10, vigono sia le disposizioni di cui al TU n.523/1904 e sia le fasce di tutela paesaggistica ed ambientale di cui alla Legge n. 431/1985, ora Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio n.42/2004 smi, aventi profondità di 150 mt. Nel caso del Torrente Trivera per una profondità di mt. 100 dal limite del demanio devono essere osservate anche le disposizioni stabilite dall'art.29 della LR 56/77 smi."

"Dagli impianti di depurazione delle acque reflue deve essere osservata una fascia d'inedificabilità di mt.100."

"Ad intervento avvenuto il piano di campagna afferente le nuove edificazioni non deve presentare rilevanti alterazioni rispetto a quello originario."

"Le aree prive di accesso diretto alla viabilità pubblica non sono compatibili per le destinazioni insediative ad esse ascritte dal piano; le previsioni di collegamento viario devono essere a quanto stabilito dal DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19.04.2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle infrastrutture stradali."

"Nei casi di nuova costruzione o sostituzione edilizia a fini abitativi, deve sempre essere effettuata l'apposita valutazione di impatto acustico o valutazione di clima acustico."

A.W

“Le superfici gravate da asservimenti per realizzazioni di residenze agricole (non aedificandi) e i fabbricati rurali sottoposti all'atto di impegno dell'avente diritto, di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 25, L.R. 56/77 smi non devono essere oggetto di destinazioni d'uso, in atto o in progetto, diverse da quella agricola.”.

“L'esercizio degli usi civici è soggetto alla legge 16.06.1927, n. 1766 ed al Regolamento approvato con RD del 26.02.1928 n. 332; le funzioni amministrative relative alle terre di uso civico sono di competenza regionale a seguito del DPR n. 11/1972, della legge 22.07.1975 n. 382 e DPR n. 616/77, pertanto il Comune non può alienare, permutare o mutare la destinazione d'uso delle terre d'uso civico e gli atti di compravendita o di permuta nonché i provvedimenti inerenti l'uso delle terre se rogati senza la preventiva autorizzazione della Regione Piemonte, sono inficiati da nullità assoluta.”.

“Per il recupero dei rustici ex agricoli anteriori al 1967 si deve fare riferimento alle norme stabilite dalla LR n.9/2003; per il recupero dei rustici ex agricoli posteriori al 1967 trovano applicazione le modalità attuative e gli interventi edilizi indicati dal PRGC.”.

“L'edificio individuato con il simbolo (X) è interessato da Procedimento Penale con sanzione accessoria di demolizione (sentenza del Tribunale di Asti n.187 del 13.10.2009.”.

Tav.5 Carta di Sintesi (CPGR n.7/LAP)

Alla Legenda, la dizione che recita:“Classe IIIb2 Aree in cui a seguito della realizzazione delle opere sarà...omissis... ampliamenti o completamenti.” è sostituita dalla seguente:

“Classe IIIB4

Aree in cui anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico. “.

Elaborato Norme geologiche

Pag.11, alla sottoclasse IIIA, la dizione che recita:“interventi finalizzati alla...omissis...consentite nelle aree a verde privato” è integrata con la seguente:

“solo se compatibili con la classe di appartenenza pertanto è esclusa la possibilità di realizzare nuove edificazioni finalizzate a tali destinazioni e tutti gli interventi non compatibili con una classe di pericolosità elevata.”.

Pag.13 e pag.14

La dizione “2) sottoclasse IIIB2” e il relativo testo sono sostituiti dalla seguente:

“2) sottoclasse IIIB4

Aree in cui anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico. “.

Norme Tecniche di Attuazione

Sul frontespizio è inserita la seguente dizione:

“L'elaborato Tabelle costituisce parte integrante delle disposizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.”.

Art.2

E' inserito il seguente disposto iniziale:



“Attorno ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, alle nuove stalle e alle strutture delle aziende agricole, vige l'obbligo di piantumazione d'essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone, avente profondità non inferiore a mt.5,00, al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, con funzione altresì di mitigazione dell'impatto acustico ed ambientale, ai sensi dell'art.27 della LR 56/77 e smi. Per tale obbligo in sede di rilascio del permesso di costruire sono definite le garanzie relative all'effettiva piantumazione anzidetta, quale ad esempio la sottoscrizione di una apposita garanzia fideiussoria.”.

Art.9 e Art.10

I testi degli articoli sono sostituiti dalla seguente dizione:

“I parametri urbanistici ed edilizi sono quelli delle definizioni uniformate di cui al comma 5 dell'art.12 della LR19/1999”.

Art.21

Al punto “6)parcheeggi privati” il parametro “1mq ogni 20mc” é sostituito con il seguente: “1mq ogni 10mc”.

Art.22

L'articolo é stralciato

Art.23

Alla sottoclasse IIIA, alla dizione che recita: “interventi finalizzati alla...omissis...consentite nelle aree a verde privato” é integrata con la seguente:

“solo se compatibili con la classe di appartenenza pertanto è esclusa la possibilità di realizzare nuove edificazioni finalizzate a tali destinazioni e tutti gli interventi non compatibili con una classe di pericolosità elevata.”

Art.23

Di seguito alla “1) Sottoclasse IIIA” dopo la dizione finale dell'articolo, che recita:“...norme di attuazione (art.9) del PAI stesso.” è aggiunto il seguente disposto:

“2)sottoclasse IIIB4

Aree in cui anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico. “.

Art.24

Di seguito alla disposizione che recita: “Alla fine della tutela dei beni ambientali” é inserita la seguente:

“attualmente sottoposti alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 smi”.

Art.24

Di seguito alla disposizione che recita:“Il Castello è vincolato ai sensi della Legge 1.6.39 n.1089” é inserita la seguente:

“ora Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 smi”.



Art.24

La dizione finale che recita: "...saranno preventivamente autorizzati dalla Commissione 91bis della LR 56/77" è integrata dalla seguente:

"o da quella locale sulla base delle rispettive competenze ai sensi della LR 32/2008 per l'adeguamento al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 smi".

Art.31

La dizione che recita: "Ai sensi e per gli effetti...omissis...necessita di Variante al PRG." è sostituita dalla seguente:

"Ai fini di eventuali realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità si applicano i disposti del TU sulle espropriazioni per pubblica utilità del DPR 08.06.2001 n.327 smi."

Art.38

Al punto "1) Rapporto massimo di copertura del lotto netto" di cui al paragrafo NUOVA COSTRUZIONE – A7 (ART.21 NDA) i parametri che recitano: "Costruibile 35% Libera 35% A verde 30%" sono sostituiti dalla seguente dizione:

"come indicato nelle Tabelle (integrative delle presenti Norme Tecniche di Attuazione) alle Aree residenziali"

Art.38

Al punto "2) Altezza massima" di cui al paragrafo NUOVA COSTRUZIONE – A7 (ART.21 NDA) la dizione che recita: "come risulta da cartiglio esistente sulle tavole di PRG" è sostituita con:

"mt.7,50".

Art.38

Al punto "3) Piani fuori terra" di cui al paragrafo NUOVA COSTRUZIONE – A7 (ART.21 NDA) la dizione che recita: "come risulta da cartiglio esistente sulle tavole di PRG" è sostituita con:

"2".

Art.38

Al punto "4) Distanze minime inderogabili" di cui al paragrafo NUOVA COSTRUZIONE – A7 (ART.21 NDA) la dizione che recita: "I fabbricati eventualmente previsti ...omissis...di copertura non superi i m.3.00" è sostituita con:

"I muri di recinzione eventualmente previsti potranno sorgere a confine purché l'altezza non superi i mt.3,00".

Art.38

L'ultimo comma che recita: "L'indice di fabbricazione è esteso...omissis...precedente art.9 lettera E,2)" è sostituito dalla seguente dizione:

"La quantificazione delle superfici a spazi pubblici da cedere gratuitamente al Comune deve essere dimensionata nell'ambito di apposito Strumento Urbanistico Esecutivo secondo quanto indicato nel fascicolo delle Tabelle alle Aree residenziali".

Art.38

E' stralciata la dizione seguente al testo dell'articolo, che recita: "AREE INDUSTRIALI-ARTIGIANALI-COMMERCIALI".

Art.39,

L'articolo è stralciato.



Art.41

La titolazione dell'articolo é sostituita dalla seguente:

"Art.41 Aree produttive di nuovo intervento".

Art.41

E' stralciata la dizione che recita: "Il PRG delimita le parti di territorio sulle quali insistono...omissis...delle infrastrutture ed attrezzature."

Art.41

Alla voce "Interventi ammessi" sono stralciati quelli di:

"-Restauro e risanamento conservativo -A2(Art.16 NDA);

-Ristrutturazione- A3(Art.17 NDA);

-Ricostruzione -A4(Art.18NDA);".

Art.41

Al punto 1) la dizione che recita:" del lotto netto" é sostituita dalla seguente:
"dell'area:".

Art.41

Al punto 1) la dizione che recita:"costruibile: come indicato nell'apposito...omissis...di piano 3B0" é sostituita dalla seguente:

"costruibile: max50% con reperimento degli spazi pubblici di cui all'art.21 per una quota non inferiore al 20% della superficie territoriale dell'area produttiva; per il nuovo impianto l'attuazione degli interventi é sempre sottoposta a Strumento Urbanistico Esecutivo;".

Art.41

Al punto 1) la dizione che recita:"libera: come indicato nell'apposito...omissis...di piano 3B0" é sostituita dalla seguente:

"libera 20%;".

Art.41

Al punto 1) la dizione che recita:"a verde: come indicato nell'apposito...omissis...di piano 3B0" é sostituita dalla seguente:

"a verde 30%;".

Art.41

Al punto 5) dopo la dizione che recita : "...le superfici esistenti" é aggiunta la seguente:

";altezza massima mt.7,50-la superficie coperta dell'edificio abitativo deve essere compresa nel rapporto di copertura dell'area produttiva".

Art.41

Al punto 7) é stralciata tutta la dizione che recita:"- aree per servizi: sono previste nella misura...omissis...se ne ammette la monetizzazione."

Art.41

Al punto 10) tutta la dizione che recita : " Lungo tutto il perimetro...omissis... ..fusto e arbustive autoctone;" é sostituita dalla seguente:

"Lungo tutto il perimetro delle aree produttive di nuovo intervento vige l'obbligo di piantumazione d'essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone, avente profondità non inferiore a mt.5,00, al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con"



caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, con funzione altresì di mitigazione dell'impatto acustico ed ambientale, ai sensi dell'art.27 della LR 56/77 e smi. Per tale obbligo in sede di rilascio del permesso di costruire sono definite le garanzie relative all'effettiva piantumazione anzidetta, quale ad esempio la sottoscrizione di una apposita garanzia fideiussoria."

Art.42

Al punto 6) la dizione che recita:"e negli impianti" è sostituita dalla seguente:
",strutture al servizio dell'attività agricola e residenze degli agricoltori".

Art.42

Al punto 7) la dizione che recita:"non inferiore a m.10.00 elevati a m. 20.00 nel caso di porcili;" è sostituita dalla seguente:
"non inferiore a m.25.00 elevati a m. 50.00 nel caso di porcili;".

Art.42

Al punto 7) all'inizio della dizione che recita:"L'altezza della linea del colmo...omissis...per la valutazione degli impatti sul paesaggio" è inserita la seguente:
"7)bis Per tutti i fabbricati della zona agricola devono essere osservate le seguenti disposizioni:".

Art.42

E' inserito un punto 7)ter con la dizione seguente:
"Attorno ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto, alle nuove stalle e alle strutture delle aziende agricole, vige l'obbligo di piantumazione d'essenze arboree di alto fusto e arbustive autoctone, avente profondità non inferiore a mt.5,00, al fine di integrare correttamente le previsioni urbanistiche con le caratteristiche paesaggistiche dei contesti territoriali circostanti, con funzione altresì di mitigazione dell'impatto acustico ed ambientale, ai sensi dell'art.27 della LR 56/77 e smi. Per tale obbligo in sede di rilascio del permesso di costruire sono definite le garanzie relative all'effettiva piantumazione anzidetta, quale ad esempio la sottoscrizione di una apposita garanzia fideiussoria."

Art.42

Al punto 8) la dizione che recita:"di ml.20.00 dalle abitazioni" è sostituita dalla seguente:
"non meno di ml.25,00 dalle abitazioni."

Art.42

Al punto 11) è stralciata la dizione che recita:"da parte di imprenditori agricoli professionali e non".

Art.42

Al punto "Aree boscate" è inserita la seguente dizione iniziale:
"Sono vietate nuove costruzioni e urbanizzazioni nelle aree con boschi di alto fusto o di rimboschimento, all'interno delle zone soggette a vincolo idrogeologico configurabili con la definizione di bosco ai sensi dell'art.1 della LR 45/89 e normate ai sensi dell'art.30 della LR 56/77 e smi, in quanto assolvono a funzioni di salubrità ambientale e di difesa dei terreni."



Art.53

L'articolo é stralciato.

Art.56

L'articolo é stralciato.

Art. 57

Il testo é sostituito dal seguente:

"Considerato che con deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004 n. 384-28589 (pubbl. BUR. n. 43 del 28 ottobre 2004) è entrato in vigore il Piano Territoriale della Provincia di Asti, si richiama il 1° comma dell'art. 8 bis della L.R. 56/77 smi che recita: 'I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori generali... ' che prevede l'adeguamento del PRG del Comune di Roatto al citato PTP.

Si evidenzia che, ai sensi del 4° comma, art. 8, LR 56/77 e smi, e del 2° comma dell'allegato A della Deliberazione del Consiglio regionale n. 384-28589 del 05.10.2004, le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite al comma 3 degli articoli 12, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP - così come sono stati integrati o modificati ex-officio dalla delibera consiliare di approvazione."

Art.58

E' stralciata la dizione che recita:" Gli articoli delle presenti...omissis...variato dall'Amministrazione comunale."

Art.59

L'articolo é sostituito dalla seguente dizione:

"Sino ad avvenuto adeguamento ai criteri della vigente normativa sul commercio devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 30 dell'allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006 'Modifiche ed integrazioni all'allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999'."

Tablelle

Aree residenziali, al punto a) delle Prescrizioni generali di seguito alla dizione che recita:"...dell'area destinata a servizi pubblici " é inserita la seguente:

"nella misura indicata alla colonna Superfici da cedere, (di cui sopra) e cartograficamente delimitata dal piano oppure, quando non quantificata, deve essere"

Aree per insediamento produttivo di nuovo impianto, alla dizione che recita:"Indice di copertura mq/mq" é aggiunta la seguente:

"costruibile sull'area produttiva".

Aree per insediamento produttivo di nuovo impianto, alla dizione che recita:"Permesso di costruire tipo" la parola: "singolo" riferita alle aree produttive n.10,n.11 e n.12 é sostituita dalla seguente dizione:

"Strumento Urbanistico Esecutivo nel caso di nuovo impianto."



Elaborato Relazione di compatibilità ambientale secondo art.20 LR 14 Dicembre 1998 n.40

Sul frontespizio é inserita la seguente dizione:

“Gli eventuali casi di contrasto normativo tra i contenuti di questo elaborato e le disposizioni analoghe, contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione sono risolti a favore di queste ultime.”.


I Funzionari istruttori:

dr. Mario Marengo

geom. Ottavio Rizzo



Il Responsabile del Settore di
Copianificazione Urbanistica
Area Provincia di Asti
arch. Agostino Novara



Sono parti integranti:

Allegato 1;

Allegato 2.



ALLEGATO 1


Modifiche apportate alla Tavola 3.3.c scala 1:5000 del PRGC del Comune di Roatto

-(X) l'edificio individuato è interessato da Procedimento Penale con sanzione accessoria di demolizione (sentenza del Tribunale di Asti n.187 del 13.10.2009).




Modifiche apportate alla Tavola 3.5.c scala 1:2000 del PRGC del Comune di Roatto

-(X) l'edificio individuato è interessato da Procedimento Penale con sanzione accessoria di demolizione (sentenza del Tribunale di Asti n.187 del 13.10.2009).



ALLEGATO 2

Modifiche apportate alla Tavola 3.3.C scala 1:5000 del PRGC del Comune di Roatto



Modifiche apportate alla Tavola 3.5.C scala 1:2000 del PRGC del Comune di Roatto

